

PROCEDURA APERTA - OIB.O2/PO/2017/032/769

In riferimento alla gara

«Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le strutture per l'infanzia, per il servizio di ristorazione, il Clubhouse e per l'amministrazione gestiti dalla Commissione Europea a Ispra, (VA) Italia, da parte di agenzie di lavoro interinale»

Bando di gara pubblicato al G.U.S. n°: **2017/S 155-321210**

**Domanda ricevuta fino al 4/10/2017
e rispettiva risposta della Commissione – Serie 6**

Domanda 1

Essendo incontestato il principio per il quale quando il negozio giuridico si perfeziona in Italia e l'esecuzione dello stesso è prevista in Italia, si debba applicare integralmente la disciplina Italiana in materia. L'oggetto della gara è composto per circa il 90% da costo del personale è evidente quindi che si è in presenza di un contratto ad alta intensità di manodopera, secondo la definizione dell'art. 50 del d.lgs. n° 50/2016 che impone inderogabilmente che la gara debba essere aggiudicata utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3.

La direttiva UE 24/2014, art. 67, comma 2, prevede che *"gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l'uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto"*.

I documenti di gara individuano, quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. Occorre altresì precisare che il decreto correttivo al codice degli appalti ha introdotto all'art.95 d. lgs. n° 50/2016, comma 10 bis, che *" la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%"*

Risposta 1

La Commissione europea tiene a precisare quanto segue:

- L'Ente appaltante della gara d'appalto in oggetto è la Commissione Europea via il suo Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, sottoposto alle disposizioni normative del Regolamento (CE, Euratom) N° 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (CE, Euratom) N° 2015/1929¹ e Regolamento delegato (UE) della Commissione No 1268/2012, che stabilisce le regole di applicazione del Regolamento (CE, Euratom) N° 966/2012, come modificato dal Regolamento delegato (UE) N° 2015/2462.
- Questo ente appaltante non è assimilabile a un organo della Pubblica Amministrazione Italiana.
- Tenuto conto che le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto della gara sono dettagliatamente definite nel capitolato d'onere, ivi compresi gli elementi tecnici e qualitativi dei profili richiesti, codesto ente appaltante non ritiene opportuno di dover aggiudicare la gara

¹ REGOLAMENTO (UE, EURATOM) 2015/1929 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In ragione di quanto summenzionato, la normativa italiana citata nella richiesta di delucidazioni non trova applicazione nella presente gara d'appalto.